



**COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE**

*(Provincia di Lodi)*

# **REGOLAMENTO COMUNALE INTEGRATO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

Approvato con delibera del

C.C. n. 30

del 27/7/2021

Ai sensi della legge n° 447/95 e successive integrazioni

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita .

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, chi esercita un mestiere (industria o privato cittadino) deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete, la tranquillità e il diritto al riposo delle persone.

#### **Rumori provocati da mestieri ed attività: orari**

- **Giorni feriali (lavorativi):**
- nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre la fascia in cui detti rumori sono consentiti va dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30;
- nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, invece, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15,00 alle ore 19.00;
- **Nei giorni festivi: detti rumori non sono consentiti.**

#### **Rumori provocati da servizi pubblici e commerciali**

Relativamente ai rumori provocati da servizi pubblici e commerciali (quali locali, bar, ristoranti) i regolamenti comunali prevedono, in genere, che i gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo siano tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che possano causare schiamazzi e rumori. Anche e soprattutto la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri.

#### **INDICE**

<b>TITOLO</b>	<b>I</b>	<b>FINALITÀ E DEFINIZIONI</b>
Articolo	1	Finalità
Articolo	2	Definizioni
<b>TITOLO</b>	<b>II</b>	<b>ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE</b>
Articolo	3	Disposizioni generali
Articolo	4	Autorizzazioni
Articolo	5	Attività temporanea di cantieri
Articolo	6	Attività agricole temporanee e stagionali
Articolo	7	Manifestazioni temporanee svolte all'aperto o sotto tensostrutture
Articolo	8	Manifestazioni temporanee svolte al chiuso da bar o ristoranti (attività di intrattenimento)
Articolo	9	Uso di attrezzature rumorose specifiche
<b>TITOLO</b>	<b>III</b>	<b>ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI</b>
Articolo	10	Piani aziendali di Risanamento Acustico Volontario
Articolo	11	Valutazione di impatto acustico
Articolo	12	Valutazione previsionale di clima acustico Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici, impianti ed infrastrutture
<b>TITOLO</b>	<b>IV</b>	<b>CONTROLLI E SANZIONI</b>
Articolo	13	Misure e controlli
Articolo	14	Sanzioni

## TITOLO I – FINALITÀ E DEFINIZIONI

### Art 1 - Finalità

- Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
  - Esso in particolare al Titolo II definisce, ai sensi del comma 1 lettera h) della Legge n.447/1995, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio.
- 1.3 Nel regolamento vengono dettate disposizioni per:
- l'attività di cantiere;
  - l'attività agricola;
  - le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea, suddivise in due categorie: all'aperto, al chiuso.
- 1.4 Inoltre il regolamento detta, al Titolo III, norme e condizioni per i piani aziendali di risanamento acustico volontario, per gli interventi oggetto di valutazioni di impatto acustico, di valutazione previsionale di clima acustico.
- 1.5 Restano infine normate le disposizioni finali circa i controlli, misure e sanzioni (Titolo IV).
- 1.6 Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme regionali e nazionali.

### Art 2 - Definizioni

- Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
  - **attività rumorosa:** l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi;
  - **attività rumorosa temporanea:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.

Al fine del presente regolamento, le attività rumorose temporanee si distinguono per tipologia come segue:

- musica mediante l'uso di apparecchi stereo
- musica dal vivo • piano bar • karaoke • orchestra • complesso, strumento/i musicale/i, concerti spettacoli dal vivo (cabaret)
- comizi sindacali e politici • manifestazioni di beneficenza religiose e sportive • sagre, feste patronali e popolari • cinema/teatro all'aperto
- luna park • circo o assimilabili • spettacolo pirotecnico

## **TABELLA 1** – classificazione della manifestazioni temporanee per tipologia di manifestazione

Al fine del presente regolamento, le attività rumorose temporanee si distinguono per categoria (caratteristiche del luogo di svolgimento) come segue:

- A. manifestazioni temporanee svolte all'aperto o sotto tensostrutture
- B. manifestazioni temporanee svolte da bar o ristoranti come attività di intrattenimento
- C. manifestazioni temporanee svolte negli stabilimenti balneari nel periodo estivo

## **TABELLA 2** – classificazione della manifestazioni temporanee per caratteristiche del luogo di svolgimento

- c. **periodo estivo**: dal 16 maggio al 15 settembre.
- d. **periodo non estivo**: tutti i mesi dell'anno escluso il periodo dal 16 maggio al 15 settembre.
- e. **sorgente sonora significativa**: impianti elettroacustici di diffusione e amplificazione.
- f. Ai fini del presente regolamento, l'orario oltre la mezzanotte fino alla cessazione dei trattamenti s'intende facente parte del giorno precedente.

## **TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

### **Art 3 - Disposizioni generali**

3.1 Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso maggiormente esposta al rumore.

3.2 Tutte le attività rumorose temporanee di cui all'art. 2, comma 2.1, lettera b, debbono essere autorizzate.

3.3 Per le attività rumorose temporanee debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

### **Art 4 – Autorizzazioni**

4.1 I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al Comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicato agli articoli seguenti, possono essere richiesti i seguenti dati, opportunamente firmati da un tecnico competente in acustica come definito all'art 2 comma 6 della Legge n. 447/1995:
- d) caratterizzazione del clima acustico precedente all'inizio di attività;
- e) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- f) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- g) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico;

h) descrizione dell'impianto, specificando il numero e la posizione dei diffusori.

4.3 Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

4.4 Copia dell'autorizzazione e della eventuale documentazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

4.5 Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'attività rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

## **Art 5 - Attività temporanea di cantieri**

5.1 All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alla direttive CE, in particolare alla direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa 7 di 32 nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.

5.2 Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

5.3 Orario: L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00. Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 dalle ore 14.30 alle ore 19.00 e limitatamente ai mesi di Giugno, Luglio ed Agosto dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, ad esclusione dei lavori per le opere di pubblica utilità.

5.4 **Limiti acustici:** durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite **LAeq = 70 dB (A)**, con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso. Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento. Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.

5.5 Domanda: il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nel presente articolo, deve inoltrare all'Ufficio Ambiente del Comune apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'art 2 della L.n. 447/95 almeno 15 gg prima dell'inizio dell'attività. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

5.6 Deroghe: qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica. La domanda deve essere inoltrata al comando di Polizia Locale del comune 30 gg prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, indicata nell'articolo 4.2.

L'autorizzazione in deroga specifica deve essere rilasciata, entro 30 giorni dalla richiesta.

5.7 Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

#### **LIMITE ORARIO**

- tutte le attività di cantiere **7:00 – 19:00**
- macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, etc

**INVERNALE 8:00 – 12:30 14:30 - 19:00 GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 8:00 – 12:30 15:30 – 19:00**

#### **ESTIVO LIMITE ACUSTICO**

- tutte le attività di cantiere **TM > 15 min LAeq = 70 dB(A)**

#### **AUTORIZZAZIONI**

- attività di cantiere che rispetti sia i limiti di rumore che quelli di orario Ufficio Ambiente 15 gg
- attività di cantiere che non rispetti i limiti di rumore e/o di orario Ufficio Ambiente 30 gg

**TABELLA 3** – prospetto adempimenti per attività di cantiere

#### **Art 6 - Attività agricole temporanee e stagionali**

6.1 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

#### **Art 7 - Manifestazioni a carattere temporaneo svolte all'aperto o sotto tensostrutture (Categoria A)**

7.1 Sono manifestazioni a carattere temporaneo svolte all'aperto o sotto tensostrutture tutte quelle indicate all'art 2 del presente regolamento.

7.2 Limiti orari ed acustici: Le manifestazioni temporanee svolte all'aperto o sotto tensostrutture ubicate nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella Tabella 4. Tali limiti verranno valutati con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

7.3 Le manifestazioni temporanee svolte all'aperto o sotto tensostrutture nelle altre aree non indicate dal Comune devono rispettare, nel periodo della loro attività, i limiti orari e i limiti di immissione indicati nella Tabella 5.

7.4 Durata: l'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle 4 e 5 deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

7.5 Domande: il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo di categoria A che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nelle Tabelle 4 e 5 deve inoltrare all'Ufficio Ambiente del Comune apposita domanda in deroga almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa. 7.6 Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo di categoria A che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati nella Tabelle 4 e 5, deve inoltrare all'ufficio ambiente del Comune apposita domanda in deroga specifica, almeno 30 gg

prima dell'inizio dell'attività, integrandola con una relazione redatta da un tecnico competente in acustica contenente la documentazione prevista all'art 4.2. L'autorizzazione in deroga specifica deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta.

7.7 Il Comune rilascia l'autorizzazione eventualmente a seguito di consultazione con l' ARPA e la ASL di competenza.

7.8 Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal Comune solo in casi eccezionali.

7.9 Per la categoria A, non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

#### **Art 8 - manifestazioni temporanee svolte da bar o ristoranti come attività di intrattenimento (Categoria B)**

8.1 Le imprese che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere manifestazioni temporanee di tipo 1 e 2 (1:musica mediante l'uso di apparecchi stereo; 2: musica dal vivo, piano bar, karaoke, orchestra, complesso, strumento/i musicale/i, concerti, spettacoli dal vivo (cabaret)), intese come attività di piccoli trattenimenti.

8.2 Alle imprese che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande che intendono svolgere attività di piccoli trattenimenti anche all'aperto, cioè in ambienti esterni ai locali destinati all'attività principale, sia su suolo pubblico che privato, è consentito lo svolgimento dell'attività temporanea con termine entro le ore 24,00.

8.3 Il Comune stabilisce che le imprese che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande che presentino sorgenti sonore significative, secondo la definizione specificata all'art. 2, e svolgano piccoli trattenimenti (tipo 1 e 2 ), devono richiedere apposita autorizzazione al Comune SETTORE AMBIENTE, presentando la documentazione di cui all'art. 4.2, redatta da tecnico abilitato, che specifichi le impostazioni dell'impianto stereo e che dimostri il rispetto dei limiti differenziali per le abitazioni circostanti e sovrastanti.

8.4 La documentazione di cui all'art. 4.2 deve essere presentata all'Ufficio Ambiente del Comune 30 gg prima dell'inizio dell'attività di piccolo trattenimento, in doppia copia a colori, e deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

8.5 Ottenuta l'autorizzazione comunale a svolgere attività di piccoli trattenimenti il Comune, attraverso la Polizia Municipale, provvede a sigillare il limitatore dell'impianto stereo, bloccando in tal modo le impostazioni dell'impianto descritte nella documentazione presentata al Comune.

8.6 Le manifestazioni di tipo 1 sono consentite fino alle ore 24.00.

8.7Le manifestazioni di tipo 2 sono consentite fino alle ore 24.00.

8.8 La data dell'evento derogabile per le manifestazioni di tipo 2, dovrà essere comunicata all'Ufficio Ambiente del Comune con anticipo di una settimana, al fine di consentire gli eventuali controlli fonometrici e temporali. Le manifestazioni di tipo 2 sono in deroga agli adempimenti previsti agli artt. 8.4 e 8.5 del presente regolamento, rispettivamente per la necessità di presentare la "Previsione di impatto acustico" e l'apposizione di sigilli sul limitatore dell'impianto, vista la natura estremamente varia degli spettacoli stessi. Dovranno comunque essere rispettati i limiti differenziali per le abitazioni circostanti e sovrastanti.

8.9 La durata dell'autorizzazione all'attività rumorosa temporanea di cui al presente articolo ha validità di mesi 1 (uno) dalla data di rilascio. Alla scadenza dell'autorizzazione, per chi volesse continuare l'attività rumorosa, è necessario produrre una nuova domanda. In questi casi, se i locali dove si svolge l'attività non sono stati oggetto di modifica, e l'impianto elettroacustico di diffusione ed amplificazione resta invariato, in luogo della documentazione di cui all'art. 4.2, è sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, art. 4 Legge 4/01/1968 n. 15 e s.m.i.;

8.10 In caso di modifica dei locali dove si svolge l'attività rumorosa, o di modifica dell'impianto elettroacustico di diffusione ed amplificazione, l'autorizzazione rilasciata decade automaticamente. Pertanto sarà necessario produrre una nuova domanda con allegata la relativa documentazione di cui all'art. 4.2 – previsione di impatto acustico - seguendo lo stesso iter di cui al comma 8.4;

8.11 Copia dell'autorizzazione all'attività rumorosa e copia della relazione tecnica contenente le impostazioni dell'impianto stereo devono essere ben visibili nei locali tecnici di generazione della musica e comunque messe a disposizione dell'autorità competente in caso di ispezione.

8.12 Per la categoria B, si applica il limite di immissione differenziale, così come si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza, come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 e con le modalità previste dal Decreto Ministeriale 16/03/1998.

**Tabella 4**

Tipi di manifestazione	limite di immissione recettore più vicino LAeq [dB(A)]	LIMITE ORARIO (fino alle ore)	n. massimo di giorni concessi in deroga a settimana
Musica con DeeJay e con apparecchi stereo e cd	30	24.00	1
musica dal vivo, piano bar, karaoke, orchestra, complesso, strumento/i musicale anche singolo, spettacoli dal vivo	30	24.00	1

#### **Art 10 - Uso di attrezzature rumorose specifiche**

**10.1** Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

- **Attrezzature da giardino:** nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
- **Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.**
- **Allarmi antifurto:** i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che nei limiti l'emissione sonora ad un massimo di 3 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.

### **TITOLO III – ATTIVITA RUMOROSE PERMANENTI**

#### **Art. 11 – Piani aziendali di Risanamento Acustico Volontario**

11.1 In riferimento all'art. 15 della L. 447/95, le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM del 14 novembre 1997 per le singole classi

di destinazione d'uso del territorio, possono presentare, al Comune competente, apposito piano di risanamento acustico volontario (PRAV),

11.2 In linea generale, il PRAV dovrà contenere almeno i dati previsti per la redazione della Relazione di valutazione di impatto acustico e la descrizione dei seguenti aspetti: tipologia ed entità dei rumori presenti; modalità e tempi di risanamento; stima degli oneri finanziari necessari.

11.3 Il Comune, sentito il parere dell'ARPA, entro 120 giorni dalla presentazione del PRAV, comunica al soggetto proponente le proprie determinazioni. Nel caso di richiesta da parte del Comune di integrazioni o modificazioni del progetto di risanamento, il termine di 120 giorni viene sospeso e riprende a decorrere dalla presentazione da parte del soggetto proponente delle richieste del Comune. Qualora il Comune non esprima parere entro i centoventi giorni previsti, il PRAV si intende approvato a tutti gli effetti e i soggetti proponenti sono tenuti a realizzarlo secondo i termini indicati nello stesso e comunque entro trenta mesi dalla sua presentazione. Il Comune, approvato il piano di risanamento, può effettuare controlli tesi a verificarne l'effettiva e puntuale esecuzione, anche avvalendosi dell'ARPA.

11.4 L'impresa comunica al Comune ed all'ARPA, entro trenta giorni dal termine delle attività previste dal PRAV, l'avvenuto adeguamento degli impianti ai limiti di zona. La comunicazione può essere integrata con una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente in acustica come definito all'art 2 comma 6 della Legge n. 447/1995.

11.5 Le imprese che non presentano il piano di risanamento entro i termini previsti devono comunque adeguarsi ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di sei mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune.

## **Art. 12 – Valutazione di Impatto Acustico**

12.1 Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di Previsione di Impatto Acustico i soggetti titolari delle seguenti progetti:

- realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale.
- realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, di seguito indicate:
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti; - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- -discoteche; - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; - impianti sportivi e ricreativi;
- Inoltre, debbono presentare Relazione Previsionale di Impatto Acustico, i soggetti che chiedono l'abilitazione all'utilizzo e i soggetti che presentano domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali.

Qualora la relazione previsionale di impatto acustico evidenzi che si possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 447/95 (DM 14/11/97), in particolare qualora si evidenzi un potenziale superamento dei valori differenziali di immissione o dei valori di qualità, la relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti. La realizzazione dell'opera è soggetta anche al rilascio di uno specifico NULLA OSTA da parte dell'Ufficio Ambiente del Comune in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo, a carico del proponente, della rispondenza alle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata.

## **Art. 14 – Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici, impianti ed infrastrutture**

14.1 La progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, di immobili e/o impianti tecnologici o infrastrutture deve prevedere misure ed interventi atti a contenere l'emissione di rumore. Tale previsione, che ricorre anche in interventi di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, in sede di progettazione deve tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati sulla base del DPCM del 05/12/1997.

14.2 I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dal CERTIFICATO ACUSTICO rilasciato e firmato da tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 c.6 della Legge n. 447/95 e s.m.i.co competente, con orari e modalità stabiliti dallo stesso.

14.3 La documentazione di cui al comma 2 dovrà essere presentata unitamente al progetto allo Sportello Unico competente, con orari e modalità stabiliti dallo stesso.

14.4 Per quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa regionale e nazionale di riferimento.

## **TITOLO IV – CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art 15 - Misure e controlli**

15.1 Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art 2 comma 6 della Legge 447/1995. 15.2 Tutti i valori riportati nelle Tabelle 3 – 4 – 5 – 7 debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16.03.1998. 15.3 L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPA, nell'ambito delle rispettive competenze.

### **Art 16 – Sanzioni**

16.1 L'attività di trattenimento pubblico esercitata oltre gli orari ed i limiti sopra indicati è considerata attività abusiva e si applicano le sanzioni di cui ai punti successivi.

16.2 In caso di lamentato disturbo, il Comune, avvalendosi dell'ARPA, verifica il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico ed in modo particolare dei valori e dei limiti previsti dal presente regolamento e dispone, in caso di accertata violazione, la cessazione immediata dell'attività causante l'inquinamento acustico.

16.3 Alla prima violazione delle disposizioni indicate nel presente regolamento, è applicata immediatamente la sospensione di ogni attività di trattenimento dalla notifica della contestazione e nei 8 giorni successivi. Il periodo di sospensione decorre dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello di notifica. in cui il trattenimento ha avuto inizio.

16.4 Alla seconda o successiva violazione delle disposizioni di cui al punto 16.1 è applicata immediatamente la sospensione di ogni attività di trattenimento dal momento della constatazione e nei 15 giorni successivi. Il periodo di sospensione decorre dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello in cui il trattenimento ha avuto inizio e la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro.

16.5 La violazione delle precedenti disposizioni è sanzionata ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico, art 10.